

**COMUNE DI PAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE**

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.L 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione

comunale, delle spese di rappresentanza.

2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Finalità delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese funzionali all'immagine esterna

dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate

a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate sino al raggiungimento dei

limiti degli stanziamenti operati dai bilanci di previsione annuale e pluriennale;

2. Le iniziative che comportano spese di maggiore entità debbono essere oggetto di puntuale programmazione all'interno degli strumenti di cui al comma precedente;

3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 4 – Soggetti autorizzati

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata promozione

della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il

ruolo di rappresentanza per far conoscere ed apprezzare la propria attività istituzionale, il

Comune assume a carico del bilancio gli oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità in particolare in occasione di:

- a) visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
- b) inaugurazioni di opere pubbliche;
- c) cerimonie e ricorrenze pubbliche;

2. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, per il tramite del funzionario appositamente individuato con l'atto di P.R.O. o economo comunale, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vicesindaco
- Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco,
- I consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti delle proprie funzioni e nel caso di delegati dal sindaco, all'effettuazione di trasferte ed alla partecipazione di individuate iniziative (cerimonie, incontri, commemorazioni ecc.).

Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano alcune tipologie di spese ascrivibili alla fattispecie delle spese di rappresentanza:

a. Addobbi floreali per gli uffici di rappresentanza dell'Ente

b. Spese di ospitalità, comprese le spese di viaggio e soggiorno, piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa e di pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato, stampe di inviti, addobbi ed impianti, trasporti, servizi fotografici e di videoregistrazione, omaggi per ospitalità, in occasione di visite e cerimonie ufficiali alle quali partecipino personalità rappresentative di rilievo estranee all'Ente;

c. Riconoscimenti (targhe, medaglie, piatti, libri, oggetti simbolici) a personalità e/o membri di personalità rappresentative di rilievo estranee all'Ente in visita al Comune o in occasione di visite all'estero compiute dai rappresentanti del Comune;

d. Targhe, coppe ed altri doni a contenuto simbolico in favore di Enti, Associazioni, gruppi in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi di rilievo, a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali;

e. Spese di ospitalità, comprese le spese di viaggio e soggiorno, per personalità in campo culturale, scientifico, sociale, economico e sportivo che prestano collaborazioni a titolo gratuito e per lo staff di accompagnamento in rappresentanza dell'Ente.

f. organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

g. Messaggi augurali a personalità ed autorità estranee all'Amministrazione Comunale,

in occasione di festività o altri eventi di carattere pubblico.

Atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;

i. manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., di soggetti dell'Amministrazione comunale o che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni.

Art. 6 – Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non sono considerate spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

a) gli atti di mera liberalità;

b) - ristoro (consumazioni, colazioni di lavoro, ecc.) per i componenti degli organi collegiali in occasione delle sedute istituzionali;

c) oneri di viaggio, ospitalità, pranzi e consumazioni varie offerti a persone esterne che prestano un qualche servizio a favore dell'Amministrazione (es.: professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente, personale di altri enti pubblici che si trova in missione presso il Comune per motivi di servizio e fruisce del trattamento di missione dall'Ente a cui appartiene),

d) pranzi e consumazioni varie, spese varie a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza,

e) le spese che non presentano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

Gli esempi suindicati di spese non ammissibili sono a titolo indicativo e non esaustivo.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla normativa vigente per tempo.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al responsabile del servizio competente all'uopo individuato dalla Giunta Comunale con l'assunzione del provvedimento di assegnazione del piano delle risorse e degli obiettivi.

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile all'uopo individuato e pagate dal servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della "qualificazione pubblica o di rilevanza sociale dell'evento".

Art. 8 – Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, c. 26, del D.L. 13.08.2011, n. 138. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente a cura del responsabile del servizio competente ai sensi di quanto previsto al 2° comma dell'art. 7 del presente regolamento e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a cura del responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

